

Decreto federale

Disegno

che approva e attua gli scambi di note tra la Svizzera e la Comunità europea relativi al recepimento del regolamento FRONTEX e del regolamento RABIT

(Sviluppo dell'acquis di Schengen)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 febbraio 2008²,

decreta:

Art. 1

¹ Gli scambi di note del ... tra la Svizzera e l'Unione europea relativi al recepimento del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004³ che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea nonché del regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007⁴ che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati sono approvati.

² Il Consiglio federale è autorizzato, in relazione a tali scambi di note, a informare l'Unione europea in merito al soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁵ di associazione alla normativa di Schengen.

Art. 2

Il Consiglio federale può convenire con la Comunità europea le modalità di partecipazione della Svizzera all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, segnatamente:

¹ RS 101

² FF 2008 1225

³ GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1

⁴ GU L 199 del 31.07.2007, pag. 30

⁵ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS 0.360.268.1; RU 2008 481).

- a. il contributo della Svizzera al bilancio dell'Agenzia nei limiti di cui all'articolo 11 paragrafo 3 dell'Accordo del 26 ottobre 2004⁶ di associazione alla normativa di Schengen;
- b. i diritti di voto della Svizzera;
- c. il riconoscimento della competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nei casi previsti nell'articolo 19 paragrafi 2 e 4 del regolamento FRONTEX.

Art. 3

La legge sulle dogane del 18 marzo 2005⁷ è modificata come segue:

Art. 92, rubrica nonché cpv. 3 e 4 (nuovi)

Provvedimenti internazionali

³ Nell'ambito di provvedimenti internazionali l'Amministrazione delle dogane può parimenti mettere a disposizione di Stati esteri il materiale di sorveglianza delle frontiere.

⁴ Il Consiglio federale può concludere trattati internazionali di cooperazione concernenti l'impiego di personale dell'Amministrazione delle dogane in seno all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne.

Art. 4

¹ Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore delle modifiche di legge di cui all'articolo 3.

⁶ Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS; RS **0.360.268.1**; RU **2008 481**).

⁷ RS **631.0**